



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VERBALE N. 06

Seduta della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO in data 18 luglio 2013

nella sede di *Palazzo Ferro Fini*, in *VENEZIA*

Presidente **Clodovaldo RUFFATO**

Consiglieri **Carlo Alberto TESSERIN**

Federico CANER

Vittorino CENCI

Gennaro MAROTTA

Pietrangelo PET'TENO'

Sergio REOLON

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
..X..	
..X..	
..X..	
..X..	
....	..X..
..X..	
..X..	

Assistono **Roberto Zanon -** Segretario generale X

Rossana Ceci - Dirigente Direzione per
l'assistenza legislativa X

Roberto Valente - Dirigente Direzione rapporti e
attività istituzionali X

Giuseppe Migotto - Funzionario verbalizzante X

La seduta ha inizio alle ore 11.20.

Il Presidente saluta i convenuti e dichiara aperta la seduta.

E' dato per approvato il verbale n. 5 del 10 Maggio 2012.

1) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3, DELLO STATUTO.

Il dr. Zanon, segretario generale, illustra il punto n. 1 all'ordine del giorno ed avanza le proposte di determinazione n. 7 e n. 8.

Sull'argomento intervengono i consiglieri Reolon, Tesserin e Pettenò.

A seguito delle osservazioni emerse dalla discussione la proposta di determinazione n. 8 viene modificata.

La Giunta per il regolamento approva, all'unanimità, la proposta di determinazione n. 7 e la proposta di determinazione n. 8, come modificata.

DETERMINAZIONE N. 7

Modalità di convocazione del Consiglio regionale su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio (art. 49, c. 3 Statuto)

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto, in caso di richiesta di convocazione dell'assemblea presentata dal Presidente della Giunta o da un quarto dei componenti il Consiglio, si conferma l'applicazione della prassi consolidata sulla base del combinato disposto del previgente Statuto e del vigente Regolamento, in base alla quale il Presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta in modo che la seduta abbia luogo non oltre venti giorni dalla richiesta medesima.

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto, in caso di mancata convocazione da parte del Presidente nei termini previsti, la seduta avrà luogo il quinto giorno non festivo immediatamente successivo al termine dei dieci giorni dalla richiesta, previa convocazione disposta dal Vicepresidente anziano e, in caso di sua inadempienza o assenza, dall'altro Vicepresidente.

DETERMINAZIONE N. 8

Formazione dell'ordine del giorno del Consiglio regionale (art. 8 bis e 24 Regolamento)

Ad eccezione dei progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali di cui all'articolo 20, comma 6, dello Statuto, nessun oggetto assegnato per l'esame alle competenti commissioni può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale prima che sia concluso il procedimento istruttorio in commissione, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento si procederà con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito della formazione del calendario dei lavori di cui all'articolo 8 bis, comma 5, del Regolamento, è possibile fissare un termine entro il quale la commissione competente deve concludere il procedimento istruttorio di un determinato oggetto ad essa assegnato in sede referente;
- b) qualora entro il termine fissato nel calendario dei lavori la commissione referente non abbia provveduto, per qualsiasi motivo, a concludere il procedimento istruttorio, il proponente (primo firmatario) del progetto ovvero almeno dieci consiglieri possono chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile; il Presidente provvederà a iscrivere l'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno.

Non è consentito utilizzare la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto per richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di progetti di legge o di regolamento per i quali la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio.

2) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50, COMMA 3, DELLO STATUTO E DEGLI ARTICOLI 35 E 68 DEL REGOLAMENTO.

Il dr. Zanon, Segretario generale, illustra il punto n. 2 all'ordine del giorno ed avanza la proposta di determinazione n. 9.

Sull'argomento intervengono i consiglieri Pettenò, Tesserin e Reolon.

La Giunta per il regolamento approva, all'unanimità, la proposta di determinazione n. 9.

DETERMINAZIONE N. 9

Congedi e legalità delle sedute del Consiglio regionale (art. 35 e 68, c. 2, Regolamento)

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alle nuove disposizioni statuarie in materia di legalità delle sedute consiliari, si conferma l'applicazione della prassi consolidata sulla base del combinato disposto del previgente Statuto e del vigente Regolamento, in base alla quale il Presidente può concedere, ai fini del computo del numero legale della seduta consiliare, congedi entro il numero massimo di un quinto dei componenti del Consiglio e nei seguenti casi:

a) documentato impedimento (malattia del consigliere o gravi motivi di famiglia);

b) motivi istituzionali.

Gli impedimenti di cui alla lettera a) sono documentati mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

I motivi istituzionali di cui alla lettera b) sono documentati unicamente mediante l'attestazione del mandato formale dei Presidenti della Giunta e del Consiglio, con le modalità stabilite dall'articolo 7 della Lr 5/1997 e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 11.50

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Zanon)

IL PRESIDENTE

(Clodovaldo Ruffato)

GM/pp

N:\S\7 Giunta per il regolamento\verbale\006 del 2013 07 18.doc